



## TRIBUNALE di CASSINO

### - PRESIDENZA -

**OGGETTO:** Prime disposizioni urgenti per la corretta applicazione del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, pubblicato sulla G.U. dell'8 marzo 2020 e in vigore in pari data, contenente "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria".

### IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

**Visto** il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, pubblicato sulla G.U. dell'8 marzo 2020 e in vigore in pari data, contenente "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

**Visto** il "Comunicato Urgente" in data 8 marzo 2020, h. 17.30, del Ministero della Giustizia relativo al suddetto decreto-legge;

**Considerato** che l'unica interpretazione possibile dello spirito del provvedimento legislativo in oggetto è quello di una generale e drastica riduzione immediata dell'attività lavorativa negli Uffici Giudiziari, per un tempo limitato, mediante l'adozione di misure straordinarie ed urgenti che mirano alla tutela della salute di tutti coloro che vi lavorano, ma anche degli utenti che debbono comparire davanti ai Giudici o accedere, per qualsiasi altro motivo, nelle sedi di detti Uffici;

**Ritenuto** di dovere impartire, nell'immediato, urgenti direttive per la prima fase temporale – o "periodo cuscinetto" - contemplata dall'art. 1 del decreto-legge, vale a dire dal 9 marzo al 22 marzo 2020, con riferimento all'ivi disposto "Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili e penali";

**Sentiti** i Presidenti di Sezione e tutti gli altri giudici, tra i quali i giudici collaboratori per il Coordinamento degli Uffici del Giudice di Pace del Circondario, nonché il Dirigente Amministrativo, il Procuratore della Repubblica ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized capital letter 'A' followed by a horizontal stroke and a vertical stroke extending downwards.

## DISPONE

- a) **dal 9 marzo al 22 marzo 2020** i giudici, professionali ed onorari, degli Uffici Giudiziari del Circondario, in applicazione dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 11/2020 rinvieranno d'ufficio a date successive al 22 marzo (secondo i criteri generale di priorità) tutte le udienze dei procedimenti, civili e penali, fatta eccezione per i procedimenti indicati nell'art. 2, comma 2, lett. g), di detto decreto-legge, **con sospensione del corso della prescrizione e dei termini delle misure cautelari nei procedimenti penali** per tutto il tempo in cui il procedimento è rinviato e, in ogni caso **non oltre il 31 maggio 2020**, ai sensi del combinato disposto degli art. 1, comma 3, e 2, comma 4, del decreto- legge in oggetto (il che non vuol dire che i rinvii dei processi non possano avvenire, ove occorra, anche a date successive al 31 maggio 2020);
- b) il rinvio d'ufficio dei suddetti procedimenti dovrà essere disposto, in ogni caso, fuori udienza, posto che **le udienze per tali processi non dovranno essere assolutamente tenute** (cfr. citato "Comunicato Urgente" del Ministero);
- c) i Giudici cureranno, tuttavia, di sovraccaricare il meno possibile le Cancellerie delle incombenze relative ai conseguenti adempimenti, in particolare i civilisti facendo ricorso al rinvio telematico delle udienze anche da remoto e i penalisti semplificando e riducendo il più possibile gli adempimenti (i difensori delle parti dovranno, ad esempio, essere avvisati tramite PEC): peraltro, **per le udienze dei primi due giorni, 9 e 10 marzo 2020**, la rituale comunicazione alle parti private delle date di rinvio dei procedimenti potrà avvenire in un momento successivo, purchè i Giudici (**per queste due udienze, come per le successive**) provvedano tempestivamente, prima di ciascuna udienza, a comunicare ogni volta i calendari dei rinvii alle Cancellerie, le quali trasmetteranno immediatamente copia degli stessi al P.M. ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede (quest'ultimo – come d'intesa con il suo Presidente - si farà carico di darne prontamente la maggior diffusione possibile tra i propri iscritti ed eventualmente tra i difensori di altri Fori interessati);
- d) in questa prima fase, **molto breve e nell'ambito di una situazione che appare di estrema gravità ed emergenza, ancora non del tutto chiara e prevedibile nei suoi sviluppi** (nemmeno da parte delle Autorità governative e sanitarie nazionali), per quanto riguarda la suddetta eccezione relativa ai **procedimenti indicati nell'art. 2, comma 2, lett. g)** – peraltro, dettata dal legislatore con specifico riguardo alla seconda fase, vale a dire quella dei possibili rinvii d'ufficio, a discrezione dei Capi degli Uffici Giudiziari, dal 23 marzo al 31 maggio 2020, quando verosimilmente l'emergenza epidemiologica in corso sarà più chiara e (auspicabilmente) meno grave, con possibilità di una gestione meno caotica - si ritiene che:



- 1) **per il settore Civile**, qualsiasi ragione di urgenza o indifferibilità della trattazione del procedimento, tra quelle indicate al n. 1) della predetta disposizione di legge (si allega il relativo estratto di quest'ultima), potrà essere superata dalla richiesta congiunta delle parti di rinviare comunque l'udienza a dopo il 22 marzo, in specie se il Giudice – come ognuno dovrà possibilmente fare – avrà cura di contenere il rinvio dei predetti procedimenti urgenti in tempi molto brevi: ciò, sempre che il Giudice stesso non ritenga, invece, che vi sia un interesse superiore e indisponibile da tutelare che imponga comunque la trattazione del procedimento (ad es., nel caso di adozione di provvedimenti indifferibili ed urgenti a favore di minori ovvero di ordini di protezione contro gli abusi familiari);
- 2) **per il settore Penale**, non potranno essere rinviati, e andranno quindi regolarmente trattati
- i **procedimenti per convalida di arresto o del fermo** (per i quali si allegano i turni predisposti, rispettivamente dalla Presidente della Sezione Penale e dal Coordinatore dell'Ufficio GIP-GUP)
  - i **procedimenti nei quali nel periodo di sospensione ex lege in questione vengano eventualmente a scadere i termini massimi di custodia cautelare previsti dall'art. 304 c.p.p.** (visto che, in tal caso, non potrebbe operare l'ulteriore sospensione prevista dal combinato disposto degli artt. 1, comma 3, e 2, comma 4, del D.L. in oggetto);
  - i **procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive**;
  - **quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda**, altresì i **procedimenti a carico di persone detenute**, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e i **procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza** (non detentive);
- e) nel medesimo periodo, **le attività giudiziarie diverse da quelle di udienza** saranno svolte, se possibile, da remoto o, comunque, evitando la presenza in Ufficio, e, in caso contrario, saranno assicurate soltanto quelle assolutamente urgenti ed indifferibili (ad es., autorizzazione e proroga di intercettazioni, provvedimenti in materia di misure cautelari penali, TSO, provvedimenti cautelari civili inaudita altera parte, ecc.), se occorre anche mediante la predisposizione di appositi turni di presenza da parte dei Presidenti di Sezione o Coordinatori di settore: in particolare, in materia civile, saranno regolamentate con appositi provvedimenti, possibilmente di rinvio a dopo il 22 marzo 2020, dai Giudici dell'esecuzione e dai Giudici delegati ai fallimenti tutte le relative attività ed incombenze, tranne quelle assolutamente urgenti ed indifferibili.

-----




**In ogni caso**, resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 10 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (**che si allega**: in corsivo ed in grassetto la parte di immediato interesse).

**Si comunichi** con urgenza a tutti i Giudici, professionali ed onorari, degli Uffici Giudiziari del Circondario, al Dirigente Amministrativo, al Funzionario responsabile del settore Civile e a quelli del settore Penale, GIP e Dibattimento, ai Funzionari responsabili degli Uffici del Giudice di Pace del Circondario, al Procuratore della Repubblica ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede, nonché, per opportuna conoscenza, al Presidente della Corte di Appello.

Cassino, 9 marzo 2020.

**Il Presidente del Tribunale**

*dott. Massimo Capurso*



## **ALLEGATO A)**

### **art. 2, comma 2, lett. g), n. 1, del D.L. n.11/2020**

#### **Eccezioni al rinvio d'ufficio dei procedimenti in materia civile**

*Udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.*



## **ALLEGATO B)**

### **Turni dei Giudici per le convalide di arresto e del fermo**

#### **Ufficio GIP-GUP**

- 9 marzo 2020 - dott. Di Croce
- 10-16 marzo 2020 - dott. Scalera
- 17-22 marzo 2020 - dott. Di Croce

#### **Dibattimento Penale**

- 9-11 marzo 2020 - dott. Gioia
- 12-15 marzo 2020 - dott.ssa Cognetti
- 16-18 marzo 2020 - dott.ssa Manuel
- 19-22 marzo 2020 - dott.ssa Perna



**ALLEGATO C)**

**Art. 10**

**Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali**

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ad eccezione delle udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni, nelle cause relative ad alimenti, nei procedimenti cautelari, nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, nei procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio, nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea, in quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere nelle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal presidente dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

**2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 marzo 2020:**

a) nei procedimenti di cui al comma 1 e con le eccezioni ivi previste sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nelle regioni cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;

**b) in tutti i procedimenti civili, con le eccezioni di cui al comma 1, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto**

processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

3. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutti i procedimenti civili sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei processi in cui risulta che le parti o i loro difensori sono residenti o hanno sede nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 alla medesima data.

4. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali e' sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

6. Nei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il mancato rispetto di termini processuali perentori scaduti in epoca successiva al 22

febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto si presume dovuto, salvo prova contraria, a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenze.

7. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze nei procedimenti penali pendenti negli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

**8. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020:**

a) nei procedimenti penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei medesimi distretti;

b) in tutti i procedimenti penali sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

9. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti penali in cui, alla data del 22 febbraio 2020, una delle parti o uno dei loro difensori e' residente nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilita' o decadenza sono sospesi, in favore dei medesimi soggetti, sino alla data del 31 marzo 2020.

10. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti penali pendenti, quando una delle parti o uno dei loro difensori non presente all'udienza risulta residente o lo studio legale ha sede in uno dei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il giudice dispone d'ufficio il rinvio dell'udienza in data successiva al 31 marzo 2020.

11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 non si applicano all'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, nei procedimenti

nei confronti di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, nei procedimenti che presentano carattere di urgenza e nei processi a carico di imputati minorenni.

12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data del 31 marzo 2020 la partecipazione alle udienze relative ai procedimenti per i quali, ai sensi del comma 11, non operano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 e' assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e, in quanto compatibili, 5 dell'articolo 146-bis dell'allegato di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

13. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo e' rinviato o i termini procedurali sono sospesi ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10.

